



# COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

ORIGINALE

N°39 Reg. delib.	Ufficio competente FINANZIARIO
---------------------	-----------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - ANNO 2021
---------	---

Oggi **ventitre 23-12-2022** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
FIORAVANTI MICHELE	Presente	ARBORE ALESSANDRO	Presente
TIRONI FULVIO	Presente	BORTOLINI SERGIO	Presente
QUAGLIETTA LUCA	Presente	CAIROLI GIOVANNA	Presente
MARCHETTO ANNA	Presente	RICCARDO MATTEO	Assente
BALDELLI GIULIA	Presente	DONEGATTI ELISA	Presente
SEGALA IGOR	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Rubello Anna.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORAVANTI MICHELE nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sigg. : Marchetto Anna, Segala Igor, Donegatti Elisa.

La seduta è svolta in modalità mista; i consiglieri Baldelli Giulia, Cairoli Giovanna e Donegatti Elisa partecipano in videoconferenza ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 28.04.2022 e assicurano che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti del consesso

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - ANNO 2021
---------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

### premesse Che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

**premesso che:**

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e che tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 02.10.2017 con deliberazione di Consiglio nr. 28;

l'art. 1, comma 5, del d. lgs. 175/2016 prevede testualmente quanto segue:

*Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate;*

**constatato che:**

anche alla luce delle revisioni intervenute in precedenza il Comune di Calto risulta proprietario delle seguenti partecipazioni in società non quotate;

AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.;

ATTIVA S.P.A.;

**preso atto che:**

alla luce della fusione per incorporazione del CONSORZIO RSU, ente pubblico partecipato da tutti i Comuni Polesani ed in liquidazione sulla base della L.R.52/2012, in ECOAMBIENTE S.R.L., società che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani all'interno del Polesine, il Comune, a partire dall'esercizio 2020, ha acquisito un'ulteriore partecipazione diretta, risultando a questo socio nelle seguenti società:

AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.;

ATTIVA S.P.A.;

ECOAMBIENTE S.R.L.;

**constatato che:**

per il tramite di ECOAMBIENTE S.R.L. il Comune detiene una partecipazione indiretta nelle seguenti società:

POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI S.R.L.;

POLESINE TLC S.R.L.;

**rilevato che:**

il Comune di Calto detiene una partecipazione in ACQUEVENETE S.P.A., società quotata alla quale il d. lgs. 175/2016 si applica solo se espressamente previsto, e che dunque viene considerata nella presente delibera a soli fini informativi;

**rilevato altresì che:**

il Comune di Calto partecipa, per il tramite di ACQUEVENETE S.P.A., alla società VIVERACQUA S.C.A.R.L., società alla quale il d. lgs. 175/2016 si applica solo in presenza di espressa previsione, e che pertanto viene considerata nel presente atto per soli fini informativi;

**preso Atto** delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio preposto ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2021 allegato alla presente (**Allegato A**), piano all'interno del quale non vengono in rilievo iniziative concernenti la società Attiva Spa in quanto dichiarata fallita con sent. n. 298/2013 del Tribunale di Padova;

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

**Attestato** che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

**Preso Atto** che sul piano in esame non si rende necessario il parere del revisore in quanto dalla relativa attuazione non derivano conseguenze quanto alla modalità di gestione dei servizi da parte del Comune;

Il Sindaco invita il Segretario ad illustrare la proposta;

Il vicesindaco chiede la quota di partecipazione di Acquevenete da parte del Comune di Calto;

Il consigliere Cairoli chiede come procede il fallimento della partecipata Attiva spa e il Sindaco risponde che procede lentamente come tutti i fallimenti;

Ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con voti unanimi favorevoli, il consiglio comunale espressi da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. **Di Approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Di Approvare il Piano di razionalizzazione 2021** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. **Di Dare Atto** che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
4. **Di Trasmettere** il presente atto e l'allegato piano alle partecipate Acquevenete S.p.a., Ecoambiente S.r.l. e Azienda Servizi Strumentali S.r.l.;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

Con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli espressi da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - ANNO 2021</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Arch. FIORAVANTI MICHELE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Rubello Anna**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.